



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

VII SETTORE – ECOLOGIA

COMUNE DI AUGUSTA VII SETTORE ECOLOGIA

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PONTE, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 416 DEL 05/03/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER 200108) - SFALCI DI POTATURA (CER 200201) – RIFIUTI DEI MERCATI (CER 200302) PER LA DURATA DI TRE MESI A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 15.5.2020.

VERBALE

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di aprile alle ore 12,00 nella sede del VII Settore Ecologia di C.da Balate, il Responsabile del Settore arch. Angelo Cipriani alla presenza dei testimoni, P.I. Giuseppe Farrauto, sig.ra Giuseppa Torretti e sig.ra Ranieri Angelina in veste di Segretario verbalizzante assume la presidenza di quanto in oggetto rappresentato.

Preso atto della Determina Responsabile di Settore n. 416 del 05/03/2020;

Preso atto della Determina Responsabile di Settore n. 524 del 26.03.2020;

La Commissione, preso atto dei punti 3.6 e 3.7 delle linee guida n. 4 Anac:

"3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizio. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce: detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce: ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti. Senza la adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale pd." stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente."

Tenuto conto delle precedenti manifestazioni di interesse, aperte a qualunque operatore economico le quali, non hanno sortito effetto;

Tenuto conto che il mercato relativo al servizio di che trattasi, per le particolari circostanze e contingenze normative Regionali è attualmente saturo, e che pertanto gli operatori economici, già pieni di lavoro per contratti in essere, non manifestano interesse a partecipare a gare di appalto;

L'ufficio ha individuato sette operatori economici operanti nel territorio in grado di effettuare il servizio.

Che fra tali operatori individuati sono ricomprese la ditta Sicula Compost srl, attualmente affidataria del servizio di che trattasi, con Determina del Responsabile di Settore n. 524 del 26/03/2020;

